



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

N. 9901/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA GIUDICE DI MILANO**

Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**ai sensi dell'art. 429 c.p.c.**

nella causa promossa

**da**

*Parte\_1* , con il patrocinio dell'avv. SCHENATTI GIUSEPPE

RICORRENTE

**contro**

Controparte\_1

RESISTENTE CONTUMACE

**OGGETTO:** altre ipotesi

All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.

### FATTO E DIRITTO

1. Con il depositato ricorso, *Parte\_1* ha convenuto in giudizio *Controparte\_1* chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso:*

*1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'imputazione a ferie e permessi retribuiti delle ore/giornate lavorative dal 4 al 31 dicembre 2023 (o del diverso periodo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria), operata da Controparte\_1 nel cedolino paga di dicembre 2023 del sig. Parte\_1 ;*

*conseguentemente:*

*2) accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte\_1 a ricevere l'importo lordo di € 1.293,39 a titolo di retribuzione per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2023, o il diverso importo per il differente periodo e titolo ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;*

*per l'effetto:*

*3) condannare Controparte\_1 (...) a corrispondere al sig. [...] Parte\_1 l'importo di cui al punto 2) che precede, per il titolo ivi specificato, o il diverso importo e/o per il differente periodo e titolo ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;*

*\**

*4) accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte\_1 a ricevere da Controparte\_1 i seguenti importi lordi per i titoli specificati, o quei diversi importi per i differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:*

- € 637,46 a titolo di trattamento per ferie non godute e permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti;

- € 798,85 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità;

- € 1.253,92 in via principale, o € 1.051,72 in via subordinata, a titolo di TFR;

per l'effetto,

5) condannare *Controparte\_1* (...) a corrispondere al sig. [...] *Pt\_1* gli importi di cui al punto 4) che precede, per i titoli ivi specificati, o i diversi importi e/o per i differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;

6) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da *Controparte\_1* al sig. *Parte\_1* con lettera del 12 dicembre 2023;

per l'effetto:

7) condannare *Controparte\_1* (...) a risarcire il danno subito dal sig. *Parte\_1* mediante pagamento a favore dello stesso di un'indennità pari a € 5.683,25 o al diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;

8) con rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi indicati ai punti che precedono, da ogni singola scadenza al saldo effettivo"; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della difesa di parte ricorrente.

*Controparte\_1* rimaneva contumace nel presente processo.

2. All'udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.

In data 27 marzo 2023, *Parte\_1* veniva assunto da [...] *CP\_1* - all'epoca Italia Service S.r.l.s. - in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato avente scadenza al 26 marzo 2024. Il ricorrente veniva inquadrato quale operaio 4° livello del CCNL Multiservizi.

Le parti sottoscrivevano un secondo contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, avente decorrenza dal 1° giugno 2023 e scadenza al 26 marzo 2024, con applicazione del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione ed inquadramento di *Parte\_1* nel 5° livello. Il rapporto di lavoro si è comunque svolto in continuità con il primo contratto di lavoro.

In data 2 dicembre 2023, il ricorrente riceveva a mezzo WhatsApp l'ordine di non presentarsi al lavoro il successivo 4 dicembre (doc. 5 fascicolo parte ricorrente). Con missiva del 7 dicembre 2023, *Parte\_1* contestava l'illegittima sospensione del rapporto, con contestuale offerta della prestazione lavorativa per la ripresa dell'attività (doc. 10 fascicolo parte ricorrente). Il rapporto di lavoro cessava alla data del 31.12.2023 per intimazione di licenziamento.

Attraverso la produzione dei due contratti a tempo determinato, della lettera di licenziamento, del modulo CU 2024 e delle buste paga, *Pt\_1* [...] provava la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, intercorso tra *Parte\_1* e *Controparte\_1* [...]

Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito*

*dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).*

Gravava, quindi, su *Controparte\_1* l'onere di provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente per non avere più ricevuto il pagamento né della retribuzione dal 4.12.2023, né del trattamento di fine rapporto e delle competenze di fine rapporto.

*Controparte\_1* deve essere condannata, quindi, a corrispondere in favore di *Parte\_1* le somme seguenti:

- € 1.293,39, a titolo di retribuzione per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2023, in assenza della prova, che gravava su *Controparte\_1* della legittimità della sospensione del rapporto di lavoro e, quindi, della corretta imputazione a ferie e permessi retribuiti delle ore/giornate lavorative;
- € 637,46 a titolo di trattamento per ferie non godute e permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti;
- € 798,85 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità;

- € 1.253,92 a titolo di TFR.

4. Deve essere, inoltre, dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da *Controparte\_1* a *Pt\_1* [...] con lettera del 12 dicembre 2023.

Con lettera del 12 dicembre 2023, *Controparte\_1* comunicava al ricorrente il licenziamento "ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo sulla base delle seguenti ragioni: PERDITA DI APPALTO", asserendo l'impossibilità di collocare il ricorrente "proficuamente nell'ambito aziendale in diverse mansioni" (doc. 14 fascicolo parte ricorrente). Alla data del 31 dicembre 2023, *Parte\_1* veniva, quindi, licenziato dalla convenuta per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione dell'appalto di ██████████ S.r.l.

Ebbene, in considerazione del contratto a tempo determinato che legava le parti in causa, il licenziamento intimato per la ragione predetta è illegittimo, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro veniva disposta con anticipo rispetto alla naturale scadenza del termine. Peraltro, la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo gravava su *Controparte\_1* [...] che non vi assolveva.

Ne discende la condanna di *Controparte\_1* a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento a favore di quest'ultimo di un'indennità pari a € 5.683,25. Tale importo corrisponde alla misura del trattamento economico che *Parte\_1* avrebbe conseguito sino al 26 marzo 2024, ossia fino alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato.

5. *Controparte\_1* deve essere, infine, condannata al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi che precedono, da ogni singola scadenza al saldo effettivo.

6. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., *Controparte\_1* in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite,

determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

### **PQM**

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara il diritto del ricorrente a ricevere l'importo lordo di € 1.293,39 a titolo di retribuzione per il periodo dal 4 al 31 dicembre 2023; condanna, quindi, *Controparte\_1* a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 1.293,39, per il titolo predetto;

condanna *Controparte\_1* a corrispondere al ricorrente gli importi seguenti:

- € 637,46 a titolo di trattamento per ferie non godute e permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti;

- € 798,85 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità;

- € 1.253,92 a titolo di TFR;

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da *Controparte\_1* al ricorrente con lettera del 12 dicembre 2023; per l'effetto, condanna [...] *CP\_1*

a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante il pagamento a favore di quest'ultimo di un'indennità pari a € 5.683,25;

condanna parte resistente al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi che precedono, da ogni singola scadenza al saldo effettivo.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 2.500,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione a favore del difensore antistatario. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.

Milano, 27/11/2024

LA GIUDICE DEL LAVORO

Eleonora De Carlo